

Ok della Camera all'impiego agronomico del digestato

Il digestato può essere utilizzato a fini agronomici e, in tal caso, ricorrendone i presupposti, essere qualificato come sottoprodotto. E' quanto stabilito dalla norma approvata nell'ambito dei lavori per la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese.

La disposizione prevede che è considerato sottoprodotto, ricorrendo i presupposti previsti dal codice ambientale (quale, ad esempio, la legalità dell'utilizzo e l'assenza di trattamenti preliminari diversi dalla normale pratica industriale), il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico e meccanico, di effluenti di allevamento, o residui di origine vegetale, o residui delle trasformazioni, o delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati tra loro ed utilizzato a fini agronomici.

Viene, quindi, rinviata ad un decreto ministeriale la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza d'uso, ai concimi di origine chimica, nonché delle modalità di classificazione delle operazioni normalmente effettuate su tali materiali, quali, ad esempio, le attività di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione.

La norma, fortemente sollecitata dalla Coldiretti, interviene a risolvere alcuni problemi interpretativi sorti sulle disposizioni in materia di utilizzazione agronomica, a causa della non perfetta coerenza dei testi legislativi.